

**CONTRATTO PER IL RITIRO E LO SMALTIMENTO
DEI TONER E DELLE CARTUCCE ESAUSTI
PRESSO LA STRUTTURA DI VIA S. PASSARO N. 1 – SALERNO**

CIG Z9729C1A73

TRA

la società **Salerno Energia Holding S.p.A.**, con sede in Salerno alla Via Stefano Passaro n. 1, codice fiscale e partita IVA 00182440651, nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante, dr. Matteo Picardi, di seguito nel presente atto denominata anche **Committente**,

E

la società **Rd Office di Paino Diego** con sede legale in via Campello, 51 Alatri (FR), codice fiscale **(omissis_GDPR)** e partita IVA **02915670604**, iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali con il n. RM19491, nella persona del Legale Rappresentante, sig. **Diego Paino**, nato ad **(omissis_GDPR)** **((omissis_GDPR))** il **(omissis_GDPR)**, C.F. **(omissis_GDPR)**, di seguito nel presente atto denominata anche **Smaltitore**;

PREMESSO

- che la Committente, società capogruppo del Gruppo Salerno Energia, in data 23/04/2018, aveva formalizzato con la società PD Toner s.r.l. il contratto prot. n. 583/2018, per il servizio di ritiro, carico, trasporto e conferimento agli impianti di smaltimento dei toner e delle cartucce esausti, prodotti dalle stampanti e dalle fotocopiatrici installate negli uffici della società Salerno Energia Holding S.p.A. siti presso la struttura di Salerno, via Stefano Passaro n. 1;
- che in data 26/06/2019, il suddetto contratto è stato risolto per perdita del requisito di idoneità professionale dell'Esecutore, rendendo pertanto necessario procedere al riaffidamento del servizio;
- che il servizio in questione rientra nei cc.dd. acquisti di Gruppo, ossia quegli affidamenti che, o per essere di interesse comune per l'intero Gruppo o per fare economie di scala, vengono effettuati in forma accentrata dalla capogruppo, ai sensi della normativa in materia di appalti pubblici (il D. Lgs. n. 50/2016), salvo la successiva formalizzazione di distinti contratti da parte di ciascuna delle società interessate;
- che a tal fine Salerno Energia Holding S.p.A., in esecuzione dell'RDA n. 1125/2019 e nella citata qualità di società capogruppo del Gruppo Salerno Energia, ha interpellato, anche per conto e

nell'interesse delle altre società del Gruppo e conformemente al d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., sette n. (7) operatori economici, non includendovi il fornitore uscente in quanto, al momento dell'invio della richiesta di preventivo, sprovvisto della necessaria iscrizione nell'albo dei gestori ambientali ai fini dell'esecuzione del contratto, per verificarne la disponibilità ad eseguire i suddetti servizi ed acquisirne un preventivo – offerta nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1 del Codice dei Contratti;

- che, infatti, il valore complessivamente stimato per i servizi in questione consente l'affidamento sotto-soglia, conformemente a quanto previsto dal citato Decreto Legislativo al suo art. 36, comma 2, lett. a);
- che la società Rd Office di Diego Paino ha prodotto un preventivo pervenuto nei tempi indicati ed è anche risultata regolarmente iscritta nell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (iscrizione n. RM/019491 con scadenza 21/02/2022 per il Codice CER interessato (16.02.16), dimostrando in tal modo di essere in possesso della necessaria idoneità professionale;
- che, peraltro, l'offerta, complessivamente prodotta dalla suddetta società, è stata valutata economicamente la più conveniente tra quelle pervenute;
- che il preventivo è stato, pertanto, accettato;
- che, ai fini della verifica del possesso dei requisiti soggettivi e tecnico – organizzativo - professionali prescritti dal Codice dei Contratti per la conseguente stipulazione del contratto, il RUP della Committente, trattandosi di affidamento sottosoglia, ha ritenuto valide e sufficienti le dichiarazioni a tal fine rese dallo Smaltitore ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, pur riservandosi la facoltà di verificarne in ogni momento la veridicità con gli effetti di legge in caso di esito negativo;
- che, trattandosi di affidamento di natura negoziata e fiduciaria, il RUP della Committente, conformemente a quanto previsto dal proprio Regolamento per gli affidamenti in economia, ha ritenuto di esonerare lo Smaltitore dall'obbligo della costituzione della garanzia di cui all'art. 103 del Nuovo Codice dei Contratti;
- che lo Smaltitore ha regolarmente prodotto tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dei servizi in oggetto e che da una verifica effettuata sull'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali risulta tuttora iscritto all'albo relativo con n. registro RM/019491 con scadenza dell'iscrizione prevista per il 21/02/2022;
- che, pertanto, tutta la documentazione precontrattuale prodotta dalla ditta affidataria (anche ai fini degli adempimenti ex D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) è stata valutata completa ed esauriente;
- che, con il presente atto, pertanto, si intendono disciplinare i termini e le condizioni con cui i citati servizi devono essere erogati a vantaggio della Committente per quanto di suo interesse e competenza.

TANTO PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premessa ed allegati

La premessa, gli atti in essa richiamati anche se non materialmente allegati e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne rappresentano il primo patto.

Art. 2 – Oggetto del contratto

Con la sottoscrizione del presente contratto, la Committente affida allo Smaltitore, che accetta pienamente e senza riserva o condizione o eccezione alcuna, l'esecuzione di:

- a) il servizio di ritiro, carico, trasporto e conferimento agli impianti di smaltimento dei toner e delle cartucce esausti (codice **CER 16.02.16 - Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15**), prodotti dalle stampanti e dalle fotocopiatrici installate negli uffici della società Salerno Energia Holding siti presso la struttura di Salerno, Via Stefano Passaro n. 1 (Piano terra, I e II piano della palazzina principale, Uffici Cassa e Ufficio Call Center Palazzina cd. Auditorium);
- b) le connesse forniture degli idonei box contenitori in numero adeguato al loro collocamento, per tutta la durata del presente contratto, presso i diversi settori aziendali ad uso degli uffici, nonché la fornitura del materiale d'uso e di tutte le attività prescritte in materia dalla normativa vigente e secondo le modalità indicate negli articoli che seguono;

Art. 3 - Modalità di erogazione dei servizi – Oneri e responsabilità dello Smaltitore

Lo Smaltitore dovrà usare, nella erogazione dei servizi, la diligenza del “buon padre di famiglia”, essendo responsabile, sia di fronte alla Committente sia di fronte a terzi, dell'esecuzione conforme di tutti i servizi assunti.

Esso, infatti, è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. (Codice dell'Ambiente), nonché di quelle riguardanti la circolazione stradale, dovrà svolgere i servizi in conformità delle direttive impartite dalla Committente e garantire comunque l'osservanza delle norme emanate o da emanarsi nel periodo di vigenza contrattuale, in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti provenienti da materiali legati alla stampa elettronica (toner e cartucce).

I mezzi utilizzati per il trasporto dovranno essere di proprietà e/o comunque nella disponibilità dello Smaltitore, essere in regola con le speciali omologazioni prescritte e coperti da regolare ed adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi. Detta polizza dovrà essere esibita all'inizio del servizio, in uno ai dati identificativi dei mezzi stessi impegnati nel servizio.

Gli automezzi, inoltre, dovranno avere caratteristiche e stato di conservazione tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e del Codice della strada.

Lo Smaltitore risponderà direttamente dei danni prodotti all'ambiente, a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi allo stesso affidati e rimane a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento dei danni prodotti a terzi, considerando fra i terzi anche la Committente medesima.

Lo Smaltitore è responsabile, oltre che della propria opera, anche dell'operato e del contegno dei propri dipendenti e si obbliga ad esonerare la Committente da qualunque azione o pretesa che possa essergli

intentata da terzi per inadempienze o comportamenti o trascuratezza nell'adempimento del servizio provocati dagli stessi, o derivanti dall'uso di materiali ed attrezzature inadatti e/o dall'uso improprio di materiali ed attrezzature ovvero da incuria del personale addetto al servizio nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. A copertura dei danni di cui sopra, lo Smaltitore dovrà essere assicurato contro i danni a cose e/o persone che dovessero essere arrecati dal proprio personale nella effettuazione dei servizi, mediante apposita polizza assicurativa RCT, della quale dovrà produrre copia alla sottoscrizione del presente atto.

Il personale dello Smaltitore dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto e dovrà essere idoneo allo svolgimento del servizio richiesto.

Il servizio di ritiro e carico dovrà essere espletato, secondo le tempistiche indicate al successivo art. 4, presso gli uffici della Committente indicati alla lett. a) dell'art. 2, ove saranno dislocati i box contenitori di cui alla lett. b) del medesimo articolo ed a cui fin d'ora la Committente si obbliga a consentire l'accesso allo Smaltitore, accompagnato dal Referente della Committente, di cui al successivo art. 7.

Ad ogni ritiro, lo Smaltitore dovrà consegnare alla Committente **idonei box contenitori**, in sostituzione dei precedenti, al fine di mantenere la pulizia ed il decoro degli spazi in cui essi sono collocati.

Lo Smaltitore, ad ogni ritiro, dovrà provvedere alla compilazione del formulario rifiuti, rilasciandone copia alla Committente, e alla consegna, entro le successive 48 ore, della quarta copia del formulario attestante l'avvenuto smaltimento presso la discarica autorizzata nei tempi prescritti.

Art. 4 – Tempi di erogazione del servizio - Penali

Lo Smaltitore si obbliga ed effettuare – previa conferma telefonica o e-mail al Referente della Committente di cui al successivo art. 7 - **n. 2 (due) interventi totali**, fin d'ora convenzionalmente fissati come segue:

- **I ritiro:** entro i primi 5 giorni lavorativi del mese di Ottobre 2019;
- **II ritiro:** entro i primi 5 giorni lavorativi del mese di Maggio 2020;

Qualora lo Smaltitore, per causa non imputabile a sua volontà o responsabilità, non possa effettuare il ritiro entro i giorni sopra indicati, si impegna – previa comunicazione scritta al Referente della Committente – ad effettuarlo non oltre il primo giorno utile successivo ai suddetti termini.

Resta inteso che, qualora per esigenze proprie della Committente, si renda necessario anticipare o posticipare uno o più ritiri rispetto al suddetto calendario, lo Smaltitore si obbliga fin d'ora a dare riscontro alla relativa richiesta della Committente (da inoltrare all'indirizzo e – mail info@rdoffice.it) entro i successivi 3 giorni lavorativi.

Qualora il servizio venga svolto in maniera parziale o difforme o tardiva, fermo restando quanto fissato al precedente art. 3, la Committente inviterà lo Smaltitore a completare o effettuare il servizio, fissando un termine non superiore a 2 giorni lavorativi per l'adempimento.

In caso di mancato rispetto del suddetto termine e di perdurante comportamento inadempiente/non conforme, lo Smaltitore corrisponderà una penale, pari al costo della mancata prestazione di carico e ritiro del rifiuto, stabilita forfetariamente nella misura di **€ 84,00 (Euro ottantaquattro/00)**. Detta

penale sarà detratta, previa emissione di apposita nota di credito da parte dello Smaltitore, dall'importo della fattura emessa per il ritiro interessato.

In ogni caso, resta salva la facoltà della Committente di dichiarare risolto di diritto il contratto in caso di inadempimento superiore a 10 giorni lavorativi.

Art. 5 – Durata del contratto - rinnovo

Il presente contratto avrà la durata di **un (1) anno**, decorrente dalla data di sottoscrizione e salva la facoltà di ciascuna Parte di richiederne il recesso anticipato con un preavviso di almeno 90 giorni a mezzo raccomandata a. r.

In tal caso, la Committente corrisponderà allo Smaltitore un compenso proporzionato ai servizi effettivamente e regolarmente svolti fino a quel momento.

Alla scadenza, non è previsto il rinnovo tacito.

Tuttavia, la Committente si riserva la facoltà di richiedere all'Esecutore il **rinnovo per un ulteriore anno alle medesime condizioni già accettate in sede di offerta e sottoscrizione del presente contratto**, previa comunicazione a mezzo PEC (al seguente indirizzo pec: rdoffice@pec.it).

- ovvero a mezzo raccomandata A.R. - da inviarsi **15 giorni** prima della scadenza naturale del contratto.

L'Esecutore avrà facoltà di rifiutare la suddetta richiesta di rinnovo entro il termine perentorio di **7 (sette) giorni** dalla data di invio della comunicazione di cui sopra a mezzo PEC (al seguente indirizzo pec: salernoenergiaholding@pec.it) ovvero raccomandata A.R. In assenza di alcuna comunicazione da parte dell'Esecutore il contratto si intenderà rinnovato per un periodo massimo di **(1)** un'ulteriore annualità dalla data scadenza naturale del contratto.

Art. 6 – Risoluzione

Oltre che nei casi di risoluzione previsti in articoli specifici del presente documento, la Committente ha la facoltà di procedere alla risoluzione del presente contratto, previa diffida scritta ad adempiere in un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi, qualora, nel periodo di validità dello stesso, lo Smaltitore violi gli obblighi contrattuali e di regolarità contributiva (contributi previdenziali ed assistenziali), nonché le disposizioni in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro e quelle dei contratti collettivi di lavoro.

Il presente contratto, invece, si risolverà di diritto, qualora lo Smaltitore:

- a) incorra in una delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. ovvero la Committente ne rilevi la esistenza in occasione della verifica delle autodichiarazioni a tal fine rese dallo Smaltitore secondo quanto indicato nelle premesse;
- b) subisca la revoca delle autorizzazioni/iscrizioni per l'esercizio del servizio oggetto del presente contratto, ovvero cessi o sospenda l'esercizio delle attività oggetto del presente accordo.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, alcun compenso, indennità o altro spetta allo Smaltitore, che avrà diritto ad ottenere unicamente il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, salvo compensazione da parte della Committente con l'importo a quest'ultima dovuto per i danni eventualmente subiti.

Art. 7 – Referenti delle Parti

Per tutte le attività di cui al presente contratto e gli obblighi correlati, lo Smaltitore dovrà rivolgersi alla dr.ssa Brunella Noceti (tel. **089.727572**; email bnoceti@salernoenergia.it) quale Referente Contrattuale della Committente ovvero al Sig. Antonio Valitutti (tel. **089.7726812**; email avalitutti@salernoenergia.it), quale Referente operativo del presente contratto.

A sua volta, lo Smaltitore nomina quale proprio referente il sig. Diego Paino (cell. (omissis_GDPR)-email.: info@rdoffice.it).

Art. 8 – Corrispettivo – tracciabilità dei flussi finanziari

Per il servizio fornito con diligenza professionale, nonché conformemente alle condizioni, obblighi ed oneri derivanti dal presente contratto, la Committente corrisponderà allo Smaltitore, per l'attività di ritiro, carico, trasporto e conferimento agli impianti di smaltimento, nonché per tutte le connesse forniture e prestazioni, pari ad € **180,00/anno (Euro centoottanta/00)**, oltre IVA come per legge, da liquidare, in forma posticipata, attraverso **n. 2 pagamenti di € 90,00/cad. nell'anno di vigenza contrattuale**, oltre IVA da liquidarsi nelle modalità dello split payment, corrispondenti ai n. 2 prelievi di cui all'art. 4, e per un totale di cartucce e toner da smaltire pari a complessivi **n. 100 pezzi/anno**.

I suddetti corrispettivi includono ogni onere e spesa necessari, e sono remunerativi di tutte le prestazioni ed esecuzioni connesse, rese dallo Smaltitore in attuazione del presente contratto. Essi, pertanto, rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale e lo Smaltitore non potrà richiedere né pretendere alcun adeguamento motivato da aumenti dei costi sostenuti per l'esecuzione dei servizi.

La liquidazione di ciascun pagamento avverrà, previa emissione di regolare fattura e verifica dell'avvenuto smaltimento, secondo quanto prescritto dal D. Lgs. n. 192/2012 ed ai sensi di quanto fissato dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), per la quale lo Smaltitore si impegna a:

- a) comunicare ogni variazione del c/c dedicato a ricevere i pagamenti relativi al presente contratto nonché delle generalità e del C.F. delle persone legittimate ad operare su di esso, che al momento della presente formalizzazione sono i seguenti:
(omissis_GDPR)- **C.F.:** (omissis_GDPR)
- b) riportare nei documenti fiscali (fatture) il codice CIG contrassegnante il presente contratto (**Z9729C1A73**);
- c) assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, impegnandosi a rispettarli e farli rispettare anche nei subcontratti, dandone conto alla Committente, e a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - della provincia di Salerno della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 9 – Sicurezza

Lo Smaltitore è obbligato ad osservare tutte le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori e di prevenzione degli infortuni.

In particolare, si obbliga, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., a:

- rispettare tutte le norme e le disposizioni in materia di assistenza e previdenza obbligatorie, fornendo la relativa certificazione;
- rispettare quanto prescritto dal proprio Documento di Valutazione dei Rischi, che dovrà produrre all'atto della sottoscrizione del presente contratto;

Art. 10 – Divieto di subappalto e di cessione del contratto

Salvo che nei casi previsti all'art. 106 del Nuovo Codice dei contratti, è assolutamente vietato cedere il presente contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, rifusione dei danni e rinuncia dello Smaltitore a qualsiasi indennizzo per forniture iniziate ed anche eseguite.

Analogamente, è vietato subappaltare il contratto.

Art. 11 – Verifica delle prestazioni

Lo Smaltitore si obbliga a compilare e consegnare, al Referente Operativo della Committente (sig. Antonio Valitutti) la copia del formulario attestante l'avvenuta consegna dei toner e delle cartucce esauste all'impianto di smaltimento all'uopo previsto, nel rispetto delle periodicità e delle modalità fissate dal contratto e dalla legge e per l'aggiornamento del registro di carico e scarico.

La Committente controllerà periodicamente il servizio erogato, le eventuali non conformità saranno segnalate e valutate per l'applicazione di eventuali penali/sanzioni.

Art. 12 – Codice Etico

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 231/2001, lo Smaltitore si impegna, nei rapporti con la Committente, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico, approvato dalla Committente e pubblicato su www.salernoenergia.it, del quale lo Smaltitore dichiara di accettare integralmente tutti i termini e le condizioni.

In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità dello Smaltitore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna per reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01, sarà facoltà della Committente recedere dal contratto stesso e, nei casi più gravi (anche in caso di sentenza di condanna resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Art. 13 – Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali forniti dalla Società è disciplinato dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) e s.m.i. e dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito GDPR).

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, la Committente, quale Titolare di tale trattamento informa, pertanto, di quanto segue:

- il trattamento dei dati personali della Società o dei suoi collaboratori ha l'esclusiva finalità di dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali e in particolare di adempiere a quelli legali,

amministrativi, fiscali, contabili derivanti dal rapporto contrattuale. Tali obblighi costituiscono la base giuridica del trattamento;

- i dati personali sono e saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, sia con sistemi automatizzati sia manualmente, e in ogni caso, da soggetti autorizzati ed istruiti in tal senso e sono conservati per il periodo necessario per adempiere alle finalità sopraindicate, in conformità alla normativa vigente e secondo quanto definito nel dettaglio nelle policy aziendali di Salerno Energia Holding S.p.A. Oltre tale periodo saranno conservati, per esclusivi scopi di archivio storico aziendale, per un periodo di tempo illimitato. I dati trattati in forma elettronica sono gestiti su server ubicati nelle sedi di Salerno Energia Holding S.p.A. la quale adotta tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge all'interessato;
- il conferimento dei dati da parte della Società e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopraindicate; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento a stipulare il presente contratto;
- i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo né di comunicazione e diffusione fuori dai casi sopraindicati, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
- il Titolare del trattamento è Salerno Energia Holding S.p.A., con sede in Salerno alla via S. Passaro n. 1, nella persona del Legale Rappresentante;
- il Responsabile della Protezione dei Dati è l'ing. Carmine de Donato; i suoi dati di contatto sono: dpo@salernoenergia.it;
- La società o i suoi collaboratori, in qualità di interessati per tale trattamento, potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, ecc.) rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati di SEH.

Potrà inoltre proporre reclamo all'Autorità di Controllo italiana nelle modalità indicate sul sito internet del Garante.

Art. 14 – Segreto di ufficio

Lo Smaltitore si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, a non divulgare – anche successivamente alla scadenza del contratto – notizie relative all'attività svolta dalla Committente e dall'intero Gruppo societario, di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 15 – Foro competente

Tutte le controversie che insorgessero tra le Parti in relazione al presente contratto saranno decise dall'Autorità giudiziaria del Foro di Salerno.

Art. 16 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le Parti rinviano al Codice dei Contratti ed al Codice Civile, ove applicabili.



Letto, approvato e sottoscritto.

Salerno, 18/09/2019

Lo Smaltitore
Rd Office di Paino Diego
Sig. Diego Piano

La Committente
Salerno Energia Holding S.p.A.
Il Direttore Generale
dr. Matteo Picardi

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti, dopo attenta lettura, espressamente approvano gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del presente contratto.

Lo Smaltitore
Rd Office di Paino Diego
Sig. Diego Piano

La Committente
Salerno Energia Holding S.p.A.
Il Direttore Generale
dr. Matteo Picardi
